

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: articolo 1 comma 559 della legge finanziaria 2005. Erogazione dell'assegno per il nucleo familiare al coniuge dell'avente diritto.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta dell'8 febbraio 2005)

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69 - convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 153 - che disciplina l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare;

VISTO l'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005), che prevede l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare al coniuge dell'avente diritto;

TENUTO CONTO che la concreta applicazione di questa disposizione è subordinata all'emanazione di un decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, se concessa per tutte le situazioni ed in assenza di una specifica richiesta, questa modalità di pagamento può rappresentare un grave disagio per molti degli interessati, anche a causa di situazioni personali;

CONSIDERATO altresì che l'applicazione della norma implica la duplicazione degli oneri a carico delle aziende e dell'INPS - a fronte di importi in molti casi assai esigui -, nonché più farraginose modalità di scambio di informazioni fra le stesse aziende e l'INPS,

INVITA

i Ministeri vigilanti a collegare l'attuazione del provvedimento ai seguenti presupposti:

- una completa informativa agli interessati sulla finalità del provvedimento, per consentire una scelta consapevole;
- la specifica richiesta degli interessati;
- l'adozione di modalità e procedure che non comportino ulteriori oneri aggiuntivi per l'Istituto e per le imprese.

Visto:
IL SEGRETARIO
(F. Giordano)

Visto:
IL PRESIDENTE
(F. Lotito)